II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1980

a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/25.077 — IMA-Statuut)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/1071/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3,

vista la domanda d'attestazione negativa e la notifica presentata alla Commissione in data 17 marzo 1964 a nome delle imprese interessate (allegati 1—3) a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 in merito agli accordi da esse stipulati nell'ambito dello « statuto IMA »,

vista la decisione della Commissione del 10 ottobre 1979 riguardante l'apertura del procedimento, le imprese interessate avendo avuto modo, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963 (2), di manifestare il proprio punto di vista e di richiedere un'audizione,

visto il parere emesso in data 18 giugno 1980, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, dal comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

A. I FATTI

1. I membri dell'IMA, costituiti da agenti, importatori e trasformatori di legno compensato (triplex) operanti nei Paesi Bassi, hanno chiesto alla Commissione in data 17 marzo 1964 il rilascio di un'attestazione negativa nei riguardi dello statuto IMA (3) da essi applicato, e, in subordine, un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.

2. Dopo aver raccolto varie informazioni, è stato organizzato il 7 novembre 1973 a Rotterdam un colloquio fra funzionari della Commissione e rappresentanti dell'associazione IMA ai quali è stato in tale occasione raccomandato con urgenza di adattare lo statuto IMA alle regole di concorrenza del trattato CEE. In seguito, i membri dell'IMA si sono riuniti a più riprese per discutere l'adattamento del loro statuto, senza riuscire a raggiungere un accordo.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(3) IMA : abbrevazione di « *Im*portatori/*A*genti ».

3. La Commissione si è vista perciò costretta a riprendere l'esame del caso e a chiedere ulteriori informazioni, con lettera del 13 settembre 1976, senza peraltro ottenere risposta. Con ulteriore lettera del 28 febbraio 1977, la Commissione comunicava agli interessati che avrebbe disposto accertamenti in loco qualora non avesse ottenuto le informazioni scritte richieste. Anche questa lettera non ebbe risposta, per cui la Commissione fece eseguire gli accertamenti nel periodo dal novembre 1977 al febbraio 1978. Nel corso di tali indagini sono stati contatati una serie di fatti che vengono esposti qui di seguito.

1. Descrizione del mercato

1.1. *Le imprese*

4. Nei Paesi Bassi il commercio del legno compensato viene svolto da imprese con funzioni differenti :

— agenti che fanno da intermediari fra produttori o esportatori esteri in vista della conclusione di contratti di fornitura con acquirenti olandesi ;

— importatori che importano legno compensato per conto proprio e lo rivendono a grossisti, grossi utilizzatori (trasformatori) o grossi dettaglianti ;

— grossisti e dettaglianti.

5. I grossisti e dettaglianti partecipano solo in misura ridotta al commercio estero di legno compensato. In caso positivo interviene quasi sempre, per conto del fornitore, un agente commissionario che provvede alle formalità d'importazione.

Se invece l'importazione viene effettuata da un importatore, l'intervento di un agente è inevitabile solo se il produttore interessato ha designato un agente esclusivo per i Paesi Bassi.

6. In base a queste distinzioni, partecipano all'applicazione dello statuto IMA tre categorie d'imprese, ossia agenti esclusivi (allegato 1), importatori (allegato 2) e trasformatori (allegato 3), che totalizzano in base alle stime degli ambienti interessati il 70—80 % delle importazioni olandesi di legno compensato. Il 70 % delle importazioni IMA vengono effettuate dai cinque più grossi importatori IMA.

In base alla situazione al 1° gennaio 1978, l'IMA raggruppava 49 membri, di cui 21 agenti, 25 importatori e 3 trasformatori. I 21 agenti rappresentano complessivamente 228 produttori e esportatori di tutto il mondo, di cui 60 produttori comunitari (Belgio 11, Repubblica federale di Germania 11, Francia 23, Italia 14, Regno Unito 1). Poiché la maggior parte degli agenti ed importatori aderiscono allo statuto IMA, tale organizzazione copre quasi l'intero mercato olandese. I principali importatori ed agenti che partecipano agli scambi con gli altri Stati membri sono elencati negli allegati 4 e 5.

1.2. *Struttura del mercato*

7. Il mercato del legno compensato, in senso lato, è composto da vari mercati parziali poiché le diverse specie di legno compensato non si prestano, allo stesso modo, ai diversi usi che sono da prendere in considerazione.

Si distinguono i legni compensati propriamente detti costituiti esclusivamente da fogli da impiallacciatura, i legni compensati ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata, gli altri legni impiallacciati nonché i legni ricostituiti impiallacciati.

La qualità dei prodotti presenta differenze notevoli e dipende dalla specie del legno, dei fogli da impiallacciatura e della colla utilizzata per la fabbricazione nonché dal tenore di umidità esistente durante l'operazione di compressione.

Il legno compensato è utilizzato soprattutto dall'industria del mobile e nel settore della costruzione. Nel corso degli anni passati la vendita nei negozi « Do it yourself » ha subito un notevole incremento.

8. In passato i Paesi Bassi importavano soprattutto dall'Europa, in particolare dalla Finlandia. Nel frattempo sono stati semplificati i metodi di fabbricazione, originariamente piuttosto complessi, e i produttori europei si vedono esposti — oltre che a grossi concorrenti statunitensi e canadesi — alla crescente pressione della concorrenza dei paesi in via di sviluppo africani e dell'Estremo Oriente.

Il grado di dipendenza dei Paesi Bassi — come anche quello di altri paesi europei — nei riguardi delle importazioni è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Infatti se nel 1971 i Paesi Bassi dovevano importare il 74 % del consumo interno accertabile di legno compensato, nel 1976 questo tasso aveva già raggiunto il 93 % [1].

L'evoluzione delle importazioni olandesi negli anni 1976, 1977 e 1978 risulta dalle statistiche che figurano negli allegati 6—8. Tali dati mostrano che oltre due terzi delle importazioni provengono da paesi terzi e meno di un terzo da altri Stati della CEE. Gli allegati 9—11 danno una visione dei prezzi del legno compensato importato nei vari paesi della CEE e mostrano un livello dei prezzi sensibilmente più elevato per le importazioni in provenienza da altri Stati membri della Comunità europea.

2. Il comportamento delle imprese partecipanti

2.1. *Statuto IMA*

9. Lo statuto IMA, modificato da ultimo il 17 ottobre 1977, risale nella sua versione iniziale

---

[1] *Fonte :* FAO, *Medium-term survey of the wood-based panels sector,* Ginevra 1978, pag. 30.

all'anno 1933. Esso rimonta ad un'epoca in cui anche l'economia olandese risentiva ancora fortemente gli effetti della crisi economica mondiale. Il testo dello statuto IMA, firmato dagli attuali aderenti, è stato adottato il 10 novembre 1954 e posto in vigore il 1° gennaio 1955 per la durata di un anno con rinnovo tacito (vedi ultra n. 34). Le modifiche apportate successivamente allo statuto IMA risultano dai verbali delle assemblee annuali dei soci.

10. Lo statuto IMA si fonda sul principio del reciproco rispetto delle posizioni che i membri occupano nel settore delle importazioni olandesi di legno compensato. In base a tale principio gli importatori IMA (nonché i trasformatori IMA che importano direttamente) possono acquistare la merce solo tramite agenti IMA, mentre gli agenti IMA possono offrire la merce soltanto ad importatori IMA (nonché ai trasformatori IMA che importano direttamente). In particolare lo statuto IMA prevede le seguenti regolamentazioni.

2.1.1. Preambolo e definizioni

11. In base al *preambolo,* gli importatori di legno compensato estero aderenti allo statuto IMA sono qualificati come « importatori IMA », i trasformatori di legno compensato estero, aderenti allo statuto IMA, che importano direttamente, come « consumatori IMA », e gli agenti, aderenti allo statuto IMA, operanti per conto di produttori o esportatori esteri di legno compensato, come « agenti IMA ». Nel preambolo si afferma inoltre che il proseguimento della cooperazione in atto dal 1934 fra importatori, consumatori ed agenti riveste importanza per il « calmo sviluppo del mercato olandese del legno compensato ».

L'*articolo 1* definisce i vari tipi di legno compensato che rientrano nella nozione di « triplex ». Non vi è compreso il legno compensato fabbricato nei Paesi Bassi, nel Surinam e nelle Antille.

2.1.2. Procedura e condizioni di ammissione

12. L'*articolo 2* stabilisce la procedura di ammissione di nuovi membri. In base a tale disposizione l'« Ufficio di controllo », che vigila per conto dei soci IMA sull'osservanza dello statuto IMA, deve accertare, in seguito alla domanda presentata dal richiedente, se il richiedente possiede tutti i requisiti previsti dallo statuto ai fini della qualifica di membro (vedi ultra n. 13 e seguenti). L'ufficio di controllo comunica per iscritto il risultato dell'esame a tutti i membri IMA, i quali possono pronunciarsi entro il termine di tre settimane. Scaduto questo termine, la « commissione di fiducia » (vedi ultra n. 24) si pronuncia sulla domanda di adesione. Se in base alla relazione d'esame dell'ufficio di controllo risultano soddisfatte tutte le condizioni di adesione e se la commissione di fiducia esprime voto unanime favorevole, la domanda di adesione si considera accolta. In caso contrario, la decisione spetta all'assemblea dei soci.

13. In base all'*articolo 3* la qualifica d'importatore IMA è subordinata ai seguenti requisiti :

a) all'atto della presentazione della domanda e per la durata dell'adesione allo statuto IMA, essere in possesso della cittadinanza olandese (in caso di società, influsso predominante di persone di nazionalità olandese) ;

b) prima della presentazione della domanda, aver svolto almeno sei anni consecutivi di attività a livello direttivo in un'impresa di commercio all'ingrosso di legno compensato (in caso di società, almeno uno dei soci o direttori deve possedere questo requisito) ;

c) durante almeno tre dei sei anni che precedono la presentazione della domanda, aver realizzato un volume medio di vendite di legno compensato di 2 000 m^3 all'anno nei Paesi Bassi, come commerciante o importatore ;

d) all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'appartenenza all'IMA, possedere i mezzi finanziari sufficienti per importare almeno 2 000 m^3 di legno compensato all'anno e per tenere un volume medio di scorte di almeno 250 m^3 all'anno ;

e) per la durata dell'appartenenza all'IMA, importare almeno 2 000 m^3 di legno compensato all'anno e tenere un volume costante di almeno 250 m^3 di scorte ;

f) per la durata dell'appartenenza all'IMA, disporre di adeguati locali amministrativi e assicurare una corretta gestione ; disporre di magazzini sufficienti per contenere almeno 250 m^3 di legno compensato di vari tipi, qualità e dimensioni ;

g) per la durata dell'appartenenza all'IMA, rinunciare alla trasformazione di legno compensato nella propria impresa.

14. In casi particolari l'assemblea dei soci può, previo parere della commissione di fiducia, derogare a uno o alla totalità di detti requisiti. La deroga può limitarsi a determinati tipi di legno compensato, determinati paesi di origine, determinati quantitativi, determinati produttori o determinati periodi di tempo.

L'*articolo 4* prescrive condizioni analoghe per l'adesione dei trasformatori di legno compensato (consumatori IMA), per i quali tuttavia il volume minimo delle importazioni annue è ridotto a 750 m^3.

15. Per ottenere la qualifica di agente IMA occorrono, in base all'*articolo 5,* i seguenti requisiti :

a) all'atto della presentazione della domanda e per la durata dell'adesione, essere in possesso della cittadinanza olandese (in caso di società, influenza predominante di persone di cittadinanza olandese) ;

b) all'atto della presentazione della domanda e per la durata dell'adesione, possedere il diritto di distribuzione esclusiva nei Paesi Bassi per conto di almeno un produttore estero di legno compensato ;

c) per la durata dell'appartenenza all'IMA, svolgere attività indipendente come mediatore per conto del produttore o esportatore con cui è stato stipulato il contratto di agenzia ;

d) per la durata dell'appartenenza all'IMA, mediazione di forniture complessive annue di almeno 100 m^3 di legno compensato.

16. In casi particolari l'assemblea dei membri può, previo parere della commissione di fiducia, dispensare da uno o da tutti questi requisiti. Analogamente a quanto previsto per gli importatori IMA, la deroga può essere limitata dal punto di vista del contenuto e della portata.

2.1.3. Perdita della qualifica di membro — Procedura di ricorso

17. In base all'*articolo 6* gli interessati perdono la loro qualifica di membri se l'ufficio di controllo accerta che non soddisfano più a tutte le condizioni previste dagli articoli 3, 4 o 5 e se la commissione di fiducia decide all'unanimità la loro esclusione (afvoering). La commissione di fiducia può tuttavia decidere, all'unanimità, di soprassedere alla esclusione anche se l'ufficio di controllo ha fatto i suddetti accertamenti. Tali dicisioni della commissione di fiducia sono vincolanti per tutti i membri IMA.

Se la commissione di fiducia non perviene ad una decisione unanime in merito all'esclusione del membro, la decisione spetta all'assemblea dei membri.

18. Se un membro commette una grave infrazione alle disposizioni dello statuto IMA, l'assemblea dei membri può decidere, su proposta della commissione di fiducia, la radiazione (royement) del membro.

Nei summenzionati casi, nonché in caso di rigetto di una domanda di adesione, l'interessato può promuovere ricorso (beroep). Un collegio di tre arbitri deciderà del ricorso *[articolo 6, paragrafo a)].*

2.1.4. Obblighi principali dei membri IMA

19. Gli importatori IMA sono tenuti, in base all'*articolo 7,* ad acquistare il legno compensato previsto dallo statuto IMA soltanto tramite agenti IMA. Essi non possono perciò acquistare né direttamente né indirettamente legno compensato senza l'intermediazione di un agente IMA. Sono escluse da questa regola le operazioni concluse tra importatori IMA nonché le operazioni concluse tra importatori IMA e consumatori IMA. Inoltre, in casi particolari, la commissione di fiducia può, sentito il parere dell'ufficio di controllo, concedere deroghe.

Analoghi obblighi sono previsti dall'*articolo 8* per i consumatori IMA, i quali non hanno però la possibilità di ottenere una deroga.

20. Gli agenti IMA sono tenuti, in base all'*articolo 9*, ad offrire o vendere solo nell'ambito dei contratti di agenzia riconosciuti dall'ufficio di controllo (vedi ultra n. 21), ed esclusivamente ad importatori IMA o consumatori IMA, il legno compensato previsto dallo statuto IMA. L'assemblea dei membri può concedere in determinati casi, su proposta della commissione di fiducia, una dispensa da questo obbligo.

2.1.5. Riconoscimento di contratti di agenzia

21. Salvo dispensa accordata dalla commissione di fiducia, vengono riconosciuti soltanto i contratti di agenzia stipulati con produttori di legno compensato che concedono al rispettivo agente IMA il diritto di distribuzione esclusiva nei Paesi Bassi *(articolo 10, lettera A).* Se, nonostante il diritto di distribuzione esclusiva, viene immesso sul mercato olandese legno compensato del produttore in questione senza l'intervento dell'agente IMA autorizzato, il riconoscimento del contratto di agenzia può essere revocato (mediante decisione unanime della commissione di fiducia o deliberazione dell'assemblea dei membri). I contratti di agenzia stipulati con esportatori (che non sono produttori) vengono riconosciuti in base all'articolo 10, lettera A, paragrafo a), soltanto per il legno compensato « douglas fir triplex » proveniente dagli USA.

22. Se un agente IMA ha a disposizione una cosiddetta partita occasionale (gelegenheidspartij) per la quale non ha il diritto di distribuzione esclusiva, può venderla con riserva dell'accordo dell'ufficio di controllo. Egli deve in questo caso indicare il venditore, e l'agente IMA che ha l'esclusiva riceve copia dell'ordinativo e della fattura nonché metà della provvigione. Se il produttore in questione non è rappresentato nei Paesi Bassi da un agente IMA, la provvigione resta acquisita interamente all'agente IMA che ha effettuato l'operazione *[articolo 10, lettera A, paragrafo b)].*

23. Se, in sostituzione di un contratto di agenzia già esistente con un agente IMA, viene stipulato un nuovo contratto di agenzia fra lo stesso produttore e un altro agente IMA, si applicano, in base all'*articolo 10, lettera C,* le seguenti disposizioni :

a) il nuovo agente IMA deve fornire all'ufficio di controllo la prova scritta della stipulazione del contratto di agenzia ;

b) l'ufficio di controllo ne informa per iscritto il vecchio agente IMA il quale può proporre opposizione motivata entro il termine di cinque giorni. Successivamente la commissione di fiducia, sentiti i due agenti nonché altri membri IMA interessati, decide se riconoscere il nuovo contratto di agenzia. Se la commissione di fiducia esprime parere unanime, esso è vincolante per tutti i membri IMA, fatta salva la procedura di ricorso prevista dall'articolo 6, paragrafo a). In caso contrario la decisione spetta all'assemblea dei membri [sempre con possibilità di ricorso in base all'articolo 6, paragrafo a)].

2.1.6. Norme di procedura degli organi IMA

24. La *commissione di fiducia* è convocata in base all'*articolo 11* su richiesta di almeno due membri o dell'ufficio di controllo (in pratica da due a quattro volte all'anno). Il luogo e l'ora della riunione sono stabiliti dall'ufficio di controllo. La commissione di fiducia è composta di sei membri ordinari e sei membri supplenti, di cui rispettivamente tre importatori designati dagli importatori IMA e tre agenti designati dagli agenti IMA. La presidenza spetta all'ufficio di controllo, salvo se la commissione di fiducia dispone altrimenti. Le deliberazioni sono valide se vi hanno partecipato almeno due importatori e due agenti.

25. L'*assemblea dei membri,* chiamata assemblea IMA « IMA-vergadering », è convocata in base all'*articolo 12* dall'ufficio di controllo (in pratica generalmente una volta all'anno). Se cinque membri chiedono la convocazione dell'assemblea, indicando per iscritto i punti proposti per l'ordine del giorno, l'ufficio di controllo è tenuto a procedere alla convocazione. La presidenza dell'assemblea spetta al capo dell'ufficio di controllo, di concerto con la commissione di fiducia. L'assemblea dei membri ha soltanto i poteri previsti dallo statuto IMA. Essa non può perciò interferire nel campo di attività dell'IMA, che è riservato alla commissione di fiducia e all'ufficio di controllo. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dei membri, nell'ambito dei propri poteri, sono vincolanti per tutti i membri IMA.

26. Nelle votazioni, ogni membro ha diritto ad un voto a norma dell'*articolo 13*. Se più membri svolgono la loro attività nella stessa impresa, essi hanno diritto ad un unico voto. Se non altrimenti disposto dallo statuto IMA, le deliberazioni sono valide se hanno raccolto più della metà dei voti di tutti i membri IMA (anche degli assenti). Inoltre è necessario, ai fini della validità della decisione, che abbiano votato a favore più della metà di tutti gli importatori IMA (anche degli assenti) con diritto di voto.

27. L'*ufficio di controllo* viene eletto, a norma dell'*articolo 16*, dall'assemblea dei membri ed ha ha il compito generale — oltre ai singoli poteri previsti dallo statuto IMA — di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dello statuto IMA da parte dei membri. In pratica, si tratta di un revisore dei conti (« accountant ») da molti anni al servizio dell'associazione che presiede le sedute nei casi previsti dallo statuto IMA ed espleta, insieme ai suoi collaboratori, il lavoro amministrativo e di controllo.

28. L'ufficio di controllo può disporre accertamenti nei locali dei soci IMA solo in caso di reclami fondati o qualora la commissione di fiducia presuma l'esistenza di infrazione allo statuto IMA. I soci IMA hanno l'obbligo assoluto di sottoporsi ai controlli e di fornire tutte le informazioni richieste dall'ufficio di controllo.

Se un membro contravviene a quest'obbligo o fornisce informazioni inesatte, ciò non costituisce semplicemente un'infrazione allo statuto IMA. Si assume nello stesso tempo che il socio abbia effettivamente commesso la presunta infrazione contro gli obblighi statutari che forma oggetto dell'indagine.

2.1.7. Comunicazioni periodiche obbligatorie e obblighi finanziari dei soci IMA

29. Di concerto con l'ufficio di controllo, la commissione di fiducia stabilisce, in base all'*articolo 16, paragrafo 7*, le informazioni scritte che i soci devono trasmettere periodicamente all'ufficio di controllo. Attualmente gli importatori IMA e i consumatori IMA sono tenuti a fornire dati dettagliati trimestrali sui contratti di fornitura da essi stipulati. Le comunicazioni devono specificare i tipi di legno compensato acquistati, la data ed il numero dei contratti di fornitura, il nome del fornitore e degli agenti IMA partecipanti all'operazione nonché i quantitativi forniti (in m^3).

Sulla base di questi dati l'ufficio di controllo elabora per i soci prospetti statistici semestrali dai quali risultano i quantitativi complessivi di

legno compensato acquistati dai membri IMA dai vari paesi di origine, con la menzione del tipo di legno e con la suddivisione in legno compensato normale (triplex), legno compensato per mobili (meubelplaat) e pannelli impiallacciati (gefineerd spaanplaat).

30. L'ufficio di controllo è tenuto alla massima segretezza e ciò anche in caso di cessazione dello statuto IMA *(articolo 17)*. Se le attribuzioni dell'ufficio di controllo sono trasferite ad un'altra persona, l'ufficio di controllo uscente è tenuto a cedere a questa persona l'intero archivio IMA. In caso di cessazione dello statuto IMA, l'assemblea dei membri deve decidere in merito alla conservazione dell'archivio e garantirne la segretezza.

31. Le spese risultanti nell'ambito dello statuto IMA sono ripartite fra tutti i membri in base ad un criterio di ripartizione stabilito dall'assemblea dei membri che prevede un importo base ed un importo determinato per ogni metro cubo di legno compensato importato *(articolo 15)*. Oltre a questi importi, sono previsti ulteriori introiti, costituiti in particolare dalla riscossione di « diritti amministrativi » per il riconoscimento di nuovi contratti di agenzia, per la presentazione (anche con esito negativo) di domande di ammissione e per l'ammissione di nuovi membri. In questo modo sono stati ad esempio incassati nel 1976 complessivamente 67 542,24 Fl a fronte di una spesa complessiva di 60 934,31 Fl.

2.1.8. Ammende

32. In caso di infrazione allo statuto IMA, l'ufficio di controllo può infliggere al socio in questione un'ammenda massima di 10 000 Fl per ogni infrazione. Contro la decisione dell'ufficio di controllo può essere proposto ricorso (beroep) presso la commissione di fiducia. Contro la decisione della commissione di fiducia può essere a sua volta proposto un ricorso in merito al quale delibererà un collegio di tre arbitri *(articolo 18)*.

33. La proposizione del ricorso lascia impregiudicato l'obbligo dell'interessato di pagare l'ammenda e le spese di procedura.

La commissione di fiducia può disporre che la decisione con cui l'ufficio di controllo infligge l'ammenda e le decisioni adottate dalla commissione di fiducia e dal collegio arbitrale in merito al ricorso siano notificate a tutti i soci IMA.

2.1.9. Durata dello statuto IMA

34. Dopo modifica del testo in vigore dal 1° gennaio 1951, è stato firmato il 10 novembre 1954 un nuovo testo dello statuto IMA che è entrato in vigore il 1° gennaio 1955 *(articolo 20)*. Lo statuto ha la durata di un anno ed è prorogato automaticamente se non viene denunciato, entro i termini, per la fine dell'anno. A questo riguardo si applicano in particolare le seguenti disposizioni.

35. Il socio IMA al più tardi il 1° ottobre di ogni anno deve denunciare la sua appartenenza all'IMA con effetto dalla fine dell'anno. La denuncia è notificata dall'ufficio di controllo mediante lettera raccomandata a tutti i soci IMA. Entro tre settimane dalla notifica, ogni membro IMA può associarsi a questa denuncia per recedere quindi dallo statuto IMA con effetto dalla fine dell'anno. Se in tal modo recedono dallo statuto IMA più della metà degli importatori, consumatori od agenti che erano membri all'inizio dell'anno, lo statuto IMA cessa alla fine dell'anno.

2.2. *L'applicazione dello statuto IMA*

36. 2.2.1. L'applicazione dello statuto IMA si basa sul principio fondamentale del « *calmo sviluppo del mercato olandese del legno compensato* » (preambolo). Ciò significa fra l'altro che sussistono regole di comportamento che — in considerazione soprattutto del procedimento pendente dinanzi alla Commissione delle Comunità europee — vengono comunicate ai terzi soltanto con la dovuta cautela (verbale dell'assemblea degli agenti del 5 novembre 1976, pag. 5).

37. L'associazione IMA cerca di far ammettere solo i nuovi membri che possiedono comprovatamente i requisiti ottimali (pubblicazione degli agenti IMA « You are in very good hands ... », pag. 3). Ciò vale in particolare per la loro esperienza professionale nonché per il livello e il volume della loro attività commerciale. Questo spiega anche perché i requisiti quantitativi di ammissione vengano continuamente portati a livelli più elevati (da ultimo per gli importatori con deliberazione dell'assemblea dei soci del 17 ottobre 1977, verbale, pag. 3). Secondo gli interessati ciò sarebbe dovuto al fatto che il crescente smercio di legno compensato nei Paesi Bassi implicherebbe necessariamente un elevamento dei criteri quantitativi.

38. La circostanza che lo sviluppo favorevole del settore del legno compensato potrebbe offrire possibilità di esistenza ad un maggior numero di aziende in questo settore viene evidentemente trascurata in vista del « calmo sviluppo del mercato olandese del legno compensato ». Per contro, a seguito dell'inasprimento dei requisiti quantitativi di ammissione, si assiste alla fusione di aziende commerciali che solo raggruppandosi hanno la possibilità di soddisfare tali requisiti all'atto dell'adesione e sul lungo periodo (verbale dell'assemblea dei soci del 26 giugno 1975, pag. 6). I nuovi membri hanno in ogni caso notevoli difficoltà a mantenere a lunga scadenza il loro posto fra i membri IMA di vecchia data, per cui

in complesso la cerchia dei membri è piuttosto stabile (circolare dell'ufficio di controllo, del 17 giugno 1976, pag. 2).

39. In questo modo si riescono ed evitare sviluppi idesiderati che gli interessati temono in caso di cessazione dello statuto IMA. Una volta venuto meno lo statuto, gli interessati temono un inasprimento della concorrenza che potrebbe trasformarsi « in concorrenza mortale » (dodelijke concurrentie) (dichiarazione orale del rappresentante di una grossa impresa concessionaria del 24 aprile 1978). Lo statuto appare necessario per garantire il costante coordinamento degli scambi ed evitare la comparsa di affaristi (beunhazen) che lavorano con margini di guadagno del 2 % appena (dichiarazione orale del rappresentante di una grossa ditta di importazione del 22 febbraio 1978).

40. In queste circostanze è ovvio che non tutte le imprese che chiedono di aderire all'IMA rispondono alle aspettative dei soci IMA. Se i richiedenti sono particolarmente cooperativi, essi vengono ammessi anche se non soddisfano tutti i requisiti previsti dallo statuto. In questo caso la loro accettazione viene motivata ad esempio con l'argomento che « la ditta si inquadra perfettamente nella concezione IMA » (verbale dell'assemblea dei soci del 4 dicembre 1973, pag. 5) (« Voor het overige past de fabriek geheel in de IMA-opzet »). Se invece non si possono far valere argomenti positivi di questo genere, la domanda di adesione viene respinta anche se manca soltanto uno dei requisiti prescritti, e ciò benché lo statuto preveda la possibilità di deroghe. Così ad esempio l'assemblea dei soci ha accolto il 16 novembre 1976 la domanda di adesione di un importatore benché questi, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, lettera c), dello statuto IMA, non avesse importato il prescritto quantitativo minimo durante i tre anni precedenti la domanda.

Nello stesso momento però la stessa assemblea dei soci ha respinto la domanda di adesione di un altro importatore appunto perché — analogamente all'importatore appena citato — non possedeva questo requisito previsto dall'articolo 3, lettera c) (verbale dell'assemblea dei soci del 16 novembre 1976, n. 7 e 8).

41. Significativo è il verbale del 13 dicembre 1976 riguardante un colloquio che ha avuto luogo l'8 dicembre 1976 ad Amsterdam fra membri della commissione di fiducia IMA e rappresentanti di un produttore francese di legno compensato. La controversia riguardava l'intenzione del produttore francese di approvvigionare in futuro, dopo la cessazione del suo contratto con un agente IMA, gli importatori IMA, suoi ex clienti, senza ricorrere ad un agente IMA. I rappresentanti IMA rimproveravano alla ditta francese che le progettate vendite dirette avrebbero disturbato la calma del mercato olandese, fatto questo che non avrebbe avvantaggiato nessuna delle parti. Benché l'organizzazione IMA non funzioni perfettamente, essa svolgerebbe comunque un ruolo molto importante come è dimostrato dal fatto che il 70—80 % delle importazioni olandesi di legno compensato vengono effettuate per il tramite dell'IMA. Qualora si ammettessero le vendite dirette, lo statuto IMA non avrebbe più senso. Gli importatori IMA sarebbero tuttavia decisi a salvaguardare lo statuto. L'atteggiamento della ditta francese, considerata un'impresa produttrice di primo piano (toonaangevende) sarebbe per l'IMA di particolare importanza. Se la ditta rinunciasse alla intermediazione di un agente IMA, essa ridurrebbe le sue possibilità di smercio e dovrebbe affrontare una più aspra concorrenza da parte dei rimanenti produttori. La ditta francese replicava che non era sua intenzione fissare i prezzi in modo da turbare la calma sul mercato (« Zijn prijzen zodanig te gaan stellen dat deze de rust op de markt zullen verstoren »). Al termine del colloquio la ditta francese si riservava un periodo di riflessione. Successivamente rinunciava alle forniture dirette, stipulando un contratto di agenzia esclusivo con un altro agente IMA.

42. 2.2.2. I problemi specifici che solleva l'applicazione delle norme IMA riguardanti l'ammissione e l'esclusione dei membri esigono ulteriori chiarimenti.

Innanzitutto va rilevato che l'IMA non esige più in pratica il requisito della cittadinanza olandese previsto dagli articoli 3, lettera a), 4 lettera a) e 5, lettera a) dello statuto. Infatti, mentre ancora l'11 gennaio 1973 una domanda di adesione è stata rigettata sulle base delle predette disposizioni (verbale della riunione della commissione di fiducia dell'11 gennaio 1973, n. 4), l'assemblea dei membri ha rinunciato a tale requisito in una decisione di accettazione di un nuovo membro adottata il 26 giugno 1975 (verbale dell'assemblea dei soci del 26 giugno 1975, n. 10).

43. Il costante, vivo interesse di altre imprese per l'ammissione nell'associazione IMA si spiega chiaramente con il fatto che i principali produttori di legno compensato di tutto il mondo hanno stipulato contratti di agenzia con agenti IMA (lodo arbitrale del 21 novembre 1968 riguardante l'ammissione dell'importatore Austria BV, pag. 5). Le ditte non aderenti non hanno perciò alcuna possibilità di acquistare direttamente le qualità di legno compensato prodotte da questi fabbricanti. Dal punto di vista degli importatori IMA si pone pertanto il problema che l'ammissione di un nuovo importatore equivale per essi alla perdita di un cliente. Infatti fino all'ammissione gli aspiranti devono acquistare i tipi di legno compensato distribuiti nell'ambito dell'IMA presso gli importatori che sono già

membri IMA (verbale dell'assemblea degli agenti del 5 novembre 1976, pag. 2, in basso).

44. Ciò spiega anche lo scarso interesse dei membri IMA per l'ammissione di nuovi agenti ed importatori nonché i loro sforzi costanti per inasprire le condizioni di ammissione. Così ad esempio l'assemblea dei soci del 26 giugno 1975 ha deciso la maggiorazione del cosiddetto diritto di deposito della domanda di ammissione (aanmeldingsgeld) per gli agenti da 100 Fl a 500 Fl, mentre per gli importatori ed i trasformatori tale diritto è rimasto invariato a 1 000 Fl (verbale, pag. 3, n. 7). Va rilevato che il diritto di deposito della domanda d'ammissione è considerato come copertura delle corrispondenti spese amministrative e resta in ogni caso acquisito all'IMA anche se la domanda di ammissione viene respinta. Con la stessa deliberazione il diritto di entrata (entreegeld) per gli agenti importatori e trasformatori è stato elevato da 150 Fl a 1 000 Fl. Nel già citato verbale si legge a questo riguardo : « Si spera che questi aumenti inducano le imprese ad astenersi con troppa leggerezza dal voler aderire all'IMA ("Gehoopt wordt dat de bovenstaande verhogingen zullen voorkomen dat bedrijven zich al te lichtvaardig voor het IMA-lidmaatschap aanmelden.") ».

45. Ancora maggiore importanza assume a questo proposito l'inasprimento delle condizioni quantitative di ammissione deciso dall'assemblea dei soci il 17 ottobre 1977 (verbale, pag. 3, n. 4). Il quantitativo minimo di legno compensato che l'importatore che ha fatto domanda di ammissione deve avere importato nei tre anni antecedenti la domanda è stato portato da 750 m^3 all'anno a 2 000 m^3 all'anno. Nella stessa occasione l'assemblea dei soci ha aumentato le importazioni annue minime dei soci da 1 000 m^3 a 2 000 m^3 (verbale citato più sopra). Queste decisioni erano state precedute da annose discussioni interne nel corso delle quali era stata ripetutamente sottolineata l'impressione negativa che tali inasprimenti non avrebbero mancato di suscitare presso le autorità nazionali ed europee competenti in materia di monopoli che si stavano occupando del caso IMA. Significativa è anche l'osservazione fatta da un membro della commissione di fiducia in una riunione tenuta da tale organo il 15 giugno 1977 (verbale, n. 8). Il membro in questione esprimeva la sua meraviglia in merito al volume delle importazioni che determinati aspiranti riuscivano a realizzare, senza che fosse chiaro in che modo avessero potuto conseguire tali risultati.

46. 2.2.3. Un ruolo importante in sede di applicazione pratica dello statuto IMA rivestono anche le dispense che l'ufficio di controllo può concedere in base all'articolo 10, lettera A, paragrafo b), dello statuto (partite occasionali). Ciò vale soprattutto nei casi in cui un produttore estero non ha stipulato un contratto esclusivo di agenzia riconosciuto dall'IMA con un agente IMA. L'IMA cerca in questi casi di ottenere che tali produttori (aflader) si adeguino alla struttura del mercato olandese e stipulino quindi un contratto di agenzia di questo genere (circolare dell'ufficio di controllo del 17 giugno 1976, pag. 2, in basso). In questi casi viene perciò concessa una deroga soltanto per un periodo limitato e per quantitativi limitati di forniture (circolare già citata). In particolare l'ufficio di controllo vigila affinché

— i quantitativi per i quali l'importatore deve beneficiare di una dispensa non vengano troppo maggiorati ;

— tali quantitativi non provengano tutti dallo stesso produttore ;

— non vengano concesse troppe dispense (nei riguardi di diversi importatori) per uno stesso produttore (verbale dell'assemblea dei soci del 26 giugno 1975, pag. 6, n. 11).

47. Il produttore estero che si rifiuta decisamente di stipulare un contratto di agenzia esclusiva non può di regola contare su ulteriori rapporti d'affari con imprese aderenti all'IMA (vedi i casi di due produttori francesi, menzionati nel verbale della riunione della commissione di fiducia del 2 aprile 1975, pag. 2, n. 2, nonché nel verbale della riunione della commissione di fiducia del 28 settembre 1976, pag. 1 e seguenti, n. 4). Se tuttavia il produttore estero si trova in una posizione di forza poiché produce un tipo di legno compensato speciale difficilmente ottenibile altrove, l'IMA accetta in via eccezionale anche una situazione del genere, purché le forniture vengano effettuate in linea di massima soltanto ad importatori IMA — mediante intervento di un agente IMA (caso di un produttore belga, risolto mediante decisione dell'assemblea dei soci del 4 dicembre 1973, verbale, pag. 5, n. 3). Se un produttore non è assolutamente disposto a servirsi di un agente IMA (anche in mancanza di un vincolo esclusivo), il corrispondente importatore IMA versa l'usuale provvigione del 3 % ad un agente IMA di sua scelta (verbale della riunione della commissione di fiducia del 20 marzo 1973, pag. 4, n. 8).

48. 2.2.4. *I rapporti tra agenti ed importatori* sono stati spesso notevolmente perturbati nel corso degli anni. Ciò ha dato luogo in vista dell'applicazione dello statuto IMA a ripetute discussioni da parte dei membri in merito alle possibili riforme.

Le prime difficoltà sorsero nel 1973, quando temporanei problemi di approvvigionamento condussero ad un attenuamento della disciplina dei membri IMA. A quell'epoca i produttori esteri non riconosciuti dall'IMA potevano effettuare operazioni con membri IMA anche se questi non avevano ottenuto una dispensa. Quando in un secondo momento la commissione di fiducia ventilò la possibilità di adottare sanzioni,

apparve chiaramente che alcuni dei suoi stessi membri consideravano le norme IMA troppo restrittive (verbale della riunione del 28 agosto 1973, pag. 3 e seguenti, n. 4).

49. Il presidente della commissione di fiducia fece presente che l'intervento obbligatorio degli agenti non era sempre razionale, soprattutto quando si trattava di forniture da paesi in cui esistevano grossi importatori con propri uffici d'acquisto. D'altra parte definì come « razionale » (rationeel) la funzione degli agenti consistente nel proteggere gli importatori contro le importazioni dirette effettuate dai grossisti.

Molti di questi ultimi avrebbero talmente ingrandito le loro aziende e perfezionato la loro struttura organizzativa da essere effettivamente in grado di importare direttamente (verbale citato, pag. 5).

50. Anche gli agenti non erano soddisfatti della situazione esistente. Essi riconoscevano, è vero, che il mantenimento in vigore dell'IMA presentava un interesse anche per essi soprattutto perché permetteva di accentrare presso gli importatori IMA le forniture da essi procacciate. Nello stesso tempo chiedevano tuttavia un maggiore margine di libertà ai fini della stipulazione, al di fuori dell'IMA, di contratti con importanti clienti ai quali fornivano un volume importante di prodotti non previsti dallo statuto IMA. In questi casi gli agenti desideravano essere autorizzati a fornire a questi clienti anche prodotti IMA (verbale citato, pag. 5).

51. La discussione sulla riforma, condotta in parte anche con accenno ai colloqui con la Commissione CEE, non diede inizialmente risultati concreti tanto più che l'interesse venne rapidamente meno non appena si normalizzò la situazione degli approvvigionamenti. In seguito si manifestarono tuttavia ripetute tensioni fra agenti ed importatori. Gli importatori rimproveravano agli agenti di non compiere gli stessi sforzi in tutti i paesi produttori importanti, per cui gli importatori erano costretti a sviluppare proprie iniziative per acquisire nuove fonti di approvvigionamento (verbale dell'assemblea degli agenti del 5 novembre 1976, pag. 2). Gli importatori obiettavano che in questi casi l'intervento obbligatorio degli agenti IMA non era giustificato ed era anzi indesiderato, perché gli importatori interessati avrebbero perso il vantaggio acquisito dal punto di vista degli approvvigionamenti non appena fossero stati notificati agli altri membri IMA i contratti di agenzia, riconosciuti in base alle norme IMA, stipulati con i nuovi fornitori (verbale citato). A loro volta gli agenti rimproveravano agli importatori di cercare contatti diretti con i produttori anche nei paesi in cui operavano gli agenti stessi e di non rispettare sempre l'obbligo di ricorrere ad un agente IMA, come ad esempio per le importazioni di legno compensato dall'America del Nord (verbale citato, pag. 3).

52. Nella successiva assemblea dei soci IMA del 16 novembre 1976 il presidente sottolineava che lo statuto IMA era tuttora di grande interesse per ambedue i gruppi, agenti ed importatori (verbale, pag. 5, n. 9) in quanto l'osservanza dei principi IMA offrirebbe loro la possibilità di garantire reciprocamente le rispettive posizioni di mercato. Qualora i più recenti sviluppi economici avessero reso più difficile l'osservanza di determinate regole in taluni settori, si sarebbe dovuto pensare ad una modifica dello statuto. Egli accennava a questo riguardo ad una proposta discussa dalla commissione di fiducia, in base alla quale verrebbe attribuito alla commissione di fiducia il potere di fissare direttive e di autorizzare l'ufficio di controllo per settori parziali a concedere dispense anche in casi diversi da quelli previsti dallo statuto (verbale citato).

53. La discussione di queste proposte di modifica proseguì durante tutto l'anno 1977 e confermò che gli agenti erano i più interessati al mantenimento in vigore dell'IMA. Almeno gli importatori più importanti sarebbero stati in qualsiasi momento in grado di stipulare i loro contratti di fornitura direttamente con i produttori (il 70 % delle importazioni IMA sono accentrate, come menzionato sopra al punto 6, presso i cinque principali importatori IMA). D'altra parte risultò che anche gli importatori IMA avevano interesse a mantenere in vigore le regole IMA. Se infatti gli agenti fossero stati esclusi dalle operazioni tra produttori esteri e grossi importatori, essi sarebbero stati costretti a fare da intermediari tra produttori e clienti degli importatori, ossia grossisti e grossi utilizzatori (verbale della riunione della commissione di fiducia del 17 agosto 1977, pag. 3, n. 10).

54. In sede di discussione sull'attenuazione (versoepeling) delle norme IMA ebbe rilevanza anche il fatto che la Commissione CEE aveva ripreso gli accertamenti del caso nell'autunno 1976 e che un'attenuazione formale delle disposizioni dello statuto IMA (« formele versoepeling van de bepalingen van het IMA-Statuut ») avrebbe eventualmente potuto evitare un intervento delle autorità comunitarie (verbale della riunione della commissione di fiducia del 15 giugno 1977, pag. 3, n. 4). In questa riunione il presidente dichiarò che le proposte di modifica avevano lo scopo di trasformare lo statuto in un sistema di disposizioni quadro (raamwerk) che sarebbero state integrate dalle direttive di attuazione (uitvoeringsrichtlijnen) stabilite dalla commissione di fiducia. Inoltre, lo statuto avrebbe dovuto diventare più flessibile. Restava tuttavia in sospeso il quesito se fosse opportuno fare uso della libertà di movimento in tal modo acquistata (verbale citato, pag. 4).

55. Infine l'assemblea dei soci decise il 17 ottobre 1977 di approvare le proposte di modifica ap-

poggiate dalla commissione di fiducia (verbale, pag. 8). Esse prevedono in sostanza quanto segue :

— facoltà dell'ufficio di controllo di concedere, per singole operazioni contrarie allo statuto, una dispensa limitata secondo la natura ed il volume conformemente alle direttive della commissione di fiducia (esclusione parziale degli agenti IMA) ;

— ampio obbligo di notifica dei soci IMA per tutte le operazioni riguardanti il legno compensato previsto dallo statuto IMA (concretizzazione dell'obbligo di notifica mediante direttive dell'ufficio di controllo) ;

— maggiore controllo dei membri da parte dell'ufficio di controllo che è ormai abilitato ad eseguire, in qualsiasi momento, accertamenti contabili su propria iniziativa.

2.3. *Dichiarazioni degli interessati nell'ambito del procedimento*

In seguito alla lettera di contestazione degli addebiti del 19 ottobre 1979 le imprese interessate (allegati 4 e 5) hanno comunicato con lettera del 9 gennaio 1980 di essere disposte, sulla base di precedenti considerazioni, a rinunciare anche formalmente agli accordi riguardanti lo statuto IMA ormai superati dagli sviluppi reali e a sostituirli con nuovi accordi meno restrittivi.

Benché la Commissione abbia informato gli interessati che, tenuto conto delle circostanze globali del caso, avrebbero dovuto comunque attendersi una decisione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, gli interessati hanno rinunciato con telex del 17 gennaio 1980 ad un'audizione.

Finora le imprese interessate non hanno notificato alla Commissione alcun nuovo accordo.

B. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

56. considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che le dichiarazioni contenute nella lettera degli interessati del 9 gennaio 1980, secondo cui l'attuale testo dello statuto IMA sarebbe superato dagli sviluppi concreti e sarebbero in corso consultazioni in merito alla sua modifica, non incidono sul fatto che tali accordi resteranno in vigore fino alla data dell'annunciata risoluzione formale ; che inoltre le citate dichiarazioni lasciano sussistere alcuni dubbi circa il probabile comportamento che gli interessati adotteranno in futuro ; che in considerazione di queste circostanze appare necessario adottare una decisione che indichi i comportamenti costitutivi d'infrazione ai sensi dell'articolo 85 e che mostri agli interessati i limiti che l'articolo 85 impone alla loro attività ;

considerando che gli importatori, agenti e trasformatori aderenti all'associazione IMA sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che gli accordi da essi stipulati nell'ambito dello statuto IMA sono in contrasto con tale disposizione nella misura illustrata in appresso ;

3. Obblighi principali degli importatori (articolo 7 dello statuto IMA)

57. 3.1. considerando che l'obbligo degli importatori IMA di acquistare il legno compensato previsto dallo statuto IMA — salvo in caso di dispensa — esclusivamente tramite gli agenti IMA, restringe la libertà d'azione di questi importatori dal punto di vista della concorrenza ; che infatti gli importatori IMA non possono né acquistare direttamente tale legno compensato presso i produttori esteri che sono rappresentati da agenti IMA né acquistarlo direttamente o tramite un agente non aderente all'IMA da altri venditori esteri (produttori o commercianti) ; che ciò costituisce nello stesso tempo una ingerenza nella libertà di concorrenza dei venditori esteri (produttori e commercianti) di legno compensato, siano essi riconosciuti o meno dall'IMA ;

58. considerando che per illustrare questa situazione può essere significativo l'esempio del già citato (n. 41) produttore francese che desiderava continuare a rifornire singoli importatori IMA senza ricorrere all'intervento degli agenti IMA ; che tale produttore non aveva altra scelta che rinunciare ai rapporti d'affari con membri IMA o rinunciare all'approvvigionamento di clienti al di fuori dell'IMA, rinuncia che era comunque inevitabile essendo stato stipulato un nuovo contratto di agenzia esclusivo con un agente IMA ;

59. considerando che infine assume rilevanza il fatto che anche le possibilità commerciali degli agenti non aderenti all'IMA, operanti all'interno e all'esterno dei Paesi Bassi, risultano pregiudicate in quanto tali agenti non possono fare da intermediari tra i produttori, esportatori e commer-

cianti esteri da essi rappresentati e gli importatori IMA ; che lo stesso vale per i trasformatori aderenti all'IMA (consumatori IMA) ; che gli accordi dai quali scaturiscono i citati ostacoli hanno pertanto per oggetto una restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune che è tanto più sensibile in quanto l'IMA controlla il 70 % delle importazioni olandesi di legno compensato (vedi supra n. 6) ;

60. 3.2. considerando che gli accordi in questione sono inoltre atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri nella misura in cui riguardano gli scambi commerciali con altri Stati comunitari, ossia la fornitura di legno compensato prodotto in tali paesi o ivi immesso in libera pratica, in provenienza da paesi terzi ; che ciò vale, in base agli accertamenti della Commissione, per la partecipazione degli importatori elencati nell'allegato 4 che effettuano una parte rilevante delle proprie importazioni con produttori di altri Stati membri i cui agenti sono riconosciuti dall'IMA ; che gli scambi commerciali intracomunitari si avvalgono pertanto di canali diversi da quelli normalmente utilizzati qualora non sussistesse l'obbligo contestato ; che gli scambi comunitari sono pertanto perturbati nel loro sviluppo naturale in misura pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico intracomunitario ; che a questo riguardo va tenuto conto non solo del notevole volume delle importazioni olandesi di legno compensato dagli altri Stati della CEE, ma anche delle ripercussioni del vincolo di esclusiva sull'attività commerciale degli agenti di questo settore, non aderenti all'IMA, che operano all'interno della Comunità europea, ossia nei Paesi Bassi e in altri paesi membri ; che anche le loro prestazioni di servizi sono parte degli scambi intracomunitari e devono essere tutelati alla stessa stregua degli scambi commerciali tra produttori ed importatori, per quanto riguarda le loro possibilità di sviluppo nel mercato comune ;

4. Obblighi principali degli agenti (articolo 9 dello statuto IMA)

61. 4.1. considerando che allo stesso modo va valutato l'obbligo degli agenti IMA di svolgere le loro attività soltanto nell'ambito di contratti di agenzia (esclusivi) riconosciuti e di procacciare contratti di fornitura soltanto ad importatori IMA o consumatori IMA ; che le funzioni ausiliarie da essi esercitate in quanto intermediari commerciali rientrano nel settore delle prestazioni di servizi che sono soggette alle regole di concorrenza del trattato CEE alla stessa stregua delle operazioni effettuate sui mercati dei prodotti ;

62. considerando che, come risulta dalla comunicazione della Commissione del 24 dicembre 1962 sui contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio [1], i contratti di agenzia con diritto di esclusiva non ricadono in quanto tali sotto il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che è infatti incontestato il diritto degli agenti IMA di stipulare questo tipo di contratto sulla base di una propria decisione individuale ; che per contro, agendo in comune, essi hanno, in contrasto con l'articolo 85, paragrafo 1, ristretto la propria libertà d'azione dal punto di vista della concorrenza, in quanto si sono impegnati a esercitare la loro attività soltanto nell'ambito dei contratti di agenzia esclusivi, riconosciuti dalla IMA, e ad offrire il legno compensato previsto dallo statuto IMA soltanto ad importatori IMA o consumatori IMA ; che in questo modo essi hanno limitato nello stesso tempo le possibilità di scelta di quei produttori esteri che ricorrerebbero volentieri ai servizi di intermediazione di questi agenti IMA, senza peraltro essere disposti a stipulare un contratto esclusivo di agenzia riconosciuto dall'IMA ; che anche qui si tratta, in considerazione del volume delle importazioni di legno compensato controllato dall'IMA — e quindi dagli agenti IMA — di restrizioni sensibili della concorrenza ;

63. 4.2. considerando che gli accordi in questione sono inoltre atti a pregiudicare sensibilmente gli scambi tra Stati membri nella misura in cui vi partecipano gli agenti elencati nell'allegato 5 (questi agenti promuovono, nel contesto di contratti d'agenzie riconosciuti, sostanzialmente le forniture di produttori stabiliti in altri Stati membri) ; che la possibilità di una siffatta incidenza negativa emerge già dalle considerazioni sviluppate più sopra al punto 3.2 (n. 60), dove si afferma che gli scambi intracomunitari comprendono anche le prestazioni di servizi degli agenti, in quanto parte integrante degli scambi economici intracomunitari ; che mentre nei casi citati a tal riguardo si trattava della limitazione, da parte degli importatori IMA, delle possibilità di affari degli agenti non appartenenti all'IMA, si tratta qui della attività degli agenti IMA concentrata sui soci IMA, che, sia negli scambi di servizi che negli scambi di prodotti fra Stati membri, devia artificialmente le correnti commerciali ;

5. Altri accordi restrittivi della concorrenza stipulati dai soci IMA

5.1. *Procedura di riconoscimento di nuovi contratti di agenzia*

64. considerando che questa procedura disciplinata dall'articolo 10 dello statuto IMA prevede la possibilità, in caso di denuncia da parte del

---

[1] GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62.

produttore estero di un contratto di agenzia riconosciuto, di rifiutare il riconoscimento del nuovo contratto di agenzia stipulato dallo stesso produttore con un altro agente IMA (articolo 10, lettera C ; vedi supra n. 23) ; che la logica conseguenza di una siffatta decisione IMA è che il produttore estero deve o ritirare la denuncia o rinunciare ad ulteriori rapporti d'affari con l'IMA ; che, nella misura in cui ne risultano colpiti i produttori di altri Stati membri, si tratta di una sensibile restrizione della concorrenza che si ripercuote sul commercio intercomunitario e ricade pertanto sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che, anche se in passato questa clausola dello statuto non è stata applicata con frequenza, essa riflette tuttavia chiaramente l'intenzione di influire, in determinate condizioni, sulla libertà d'agire dei soci d'affari dei membri IMA, allo scopo di ridurre la concorrenza ; che già la possibilità di esercitare una siffatta pressione è di per sé atta ad impedire ai produttori esteri di impostare liberamente i loro rapporti giuridici con i soci IMA ;

5.2. *Accordi sulle misure di controllo e sulle ammende*

65. considerando che i poteri di controllo attribuiti all'ufficio di controllo in base all'articolo 16 dello statuto IMA vanno considerati come ulteriori elementi restrittivi in connessione con gli accordi restrittivi della concorrenza più sopra analizzati ; che essi non soggiacciono di per sé all'articolo 85, paragrafo 1, bensì come parte integrante degli obblighi principali assunti dai membri IMA ; che ciò vale sia per l'obbligo di inviare dati dettagliati trimestrali sui contratti di fornitura stipulati dagli importatori e che può dar luogo a sanzioni in caso di inadempienze, sia anche per l'obbligo dei soci IMA di sottostare agli accertamenti dispoti nei loro riguardi ;

66. considerando che analogamente vanno valutati gli accordi sulle ammende previste in caso di infrazioni allo statuto IMA (articolo 18) ; che si tratta fra l'altro di accordi destinati ad assicurare l'attuazione pratica delle clausole dello statuto più controverse e che ricadono, alla stessa stregua di queste, sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, ossia in tutti i casi in cui sono in causa rapporti d'affari con imprese di altri Stati membri ;

C. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CEE

67. considerando che in base all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo e pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che i citati presupposti necessari per esentare gli accordi contestati dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, non sussistono ;

6. **Obblighi principali degli importatori (articolo 7 dello statuto IMA)**

68. considerando che l'intervento obbligatorio degli agenti IMA, ai fini della stipulazione dei contratti degli importatori IMA per la fornitura di legno compensato dagli altri paesi comunitari, non produce nessuno degli effetti positivi menzionati all'articolo 85, paragrafo 3; che in particolare non ne consegue un miglioramento della distribuzione dei prodotti ; che, in sede di discussioni interne dei soci IMA, il ruolo svolto dagli agenti, in caso di importazioni più complesse da paesi extraeuropei, è stato anzi contestato con fondati argomenti, facendo valere che i grossi importatori dispongono di una organizzazione commerciale altamente sviluppata e hanno frequenti contatti diretti con i produttori esteri (vedi supra n. 49, 51); che pertanto l'intervento obbligatorio degli agenti appare superfluo per le operazioni correnti effettuate all'interno del mercato comune e ancor più in un paese così aperto agli affari internazionali come i Paesi Bassi ; che sotto questo aspetto anche l'organizzazione commerciale dei piccoli e medi importatori, che sono degni di questo nome, è sufficiente per soddisfare le esigenze di un rapporto di affari diretto con i produttori esteri ;

considerando inoltre che non è stabilito che le regole previste dallo statuto IMA comportino prezzi più favorevoli per gli utilizzatori olandesi ; che le statistiche dei prezzi riportate negli allegati 9—11 fanno apparire piuttosto che, ad eccezione di due gruppi di prodotti, nel 1977 il livello dei prezzi all'importazione nei Paesi Bassi non è per nulla il meno elevato ;

69. considerando che, anche ammettendo che in determinati casi l'intervento degli agenti può ancora apparire opportuno per le operazioni nell'ambito della Comunità, tale considerazione non potrebbe giustificare un'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che l'obbligo collettivo

degli importatori di ricorrere sempre agli agenti, e per di più soltanto ad agenti IMA, va decisamente troppo oltre ; che un obbligo del genere è in contrasto con l'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), che vieta di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi voluti, in questo caso il miglioramento della distribuzione dei prodotti ; che, nella misura in cui l'intervento di un agente che rappresenta contemporaneamente più produttori comunitari permette una notevole economia di costi per i piccoli importatori, questi ultimi devono essere liberi di ricorrere ai servizi di tale agente senza essere tenuti a farlo ;

70. considerando che una diversa valutazione non si giustifica neppure richiamandosi alle possibilità di dispensa previste dallo statuto IMA ; che non solo l'IMA ha fatto sempre un uso restrittivo di tale possibilità (vedi supra n. 46 e n. 54), ma anche in linea di principio non si può ammettere che gli accordi restrittivi della concorrenza meritino una valutazione più attenuata qualora gli interessati o gli organi da loro incaricati rinuncino in singoli casi a mettere in atto le restrizioni della concorrenza pattuite ;

7. Obblighi principali degli agenti (articolo 9 dello statuto IMA)

71. considerando che per gli stessi motivi non si può esentare a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, neppure gli agenti IMA dall'obbligo di promuovere forniture dagli altri Stati membri soltanto nell'ambito di contratti di agenzia (esclusivi) riconosciuti e di procacciare soltanto forniture ad importatori IMA o consumatori IMA ;

7.1. considerando che, per quanto riguarda l'*obbligo di stipulare contratti esclusivi di agenzia* con produttori di altri paesi comunitari, non si vede in che modo ciò possa contribuire ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti ; che è chiaro che il produttore estero può avere un interesse naturale a farsi rappresentare su determinati mercati da un unico agente, autorizzato a concludere affari esclusivamente per lui ; che più sopra (n. 62) à già stato dimostrato che tale politica commerciale del produttore non è in contrasto con l'articolo 85, paragrafo 1 ; che anche dal punto di vista dell'agente un siffatto vincolo esclusivo può presentare dei vantaggi ; che allo stesso modo è tuttavia ipotizzabile il caso che non vi sia interesse né da parte del produttore ad entrare in contatto con tutti i clienti potenziali solo tramite un agente, né da parte dell'agente a mantenere contatti con tutte le potenziali categorie di acquirenti ; che in queste circostanze l'obbligo collettivo che impone la stipulazione di contratti d'agenzia esclusivi non può produrre gli effetti positivi previsti dall'articolo 85, paragrafo 3 ;

72. 7.2. considerando che neppure *l'obbligo di promuovere soltanto forniture destinate ad importatori IMA o consumatori IMA* contribuisce al miglioramento della distribuzione dei prodotti, anzi è vero il contrario ; che infatti, se l'agente IMA fosse libero di procacciare contratti di fornitura a grossisti e grossi magazzini al dettaglio (centri Do it yourself), si riuscirebbe in molti casi ad abbreviare i circuiti commerciali, a risparmiare i margini di guadagno degli intermediari e a ridurre le spese di trasporto (vedi supra n. 53); che in queste circostanze l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non può essere presa in considerazione ;

8. Altri accordi restrittivi stipulati dai membri IMA

73. considerando che anche per quanto riguarda i rimanenti accordi restrittivi della concorrenza non si ravvisa alcun elemento che giustifichi l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, nei riguardi delle operazioni effettuate nell'ambito della CEE ; che ciò vale per tutte le regolamentazioni esaminate ai punti 5.1 e 5.2 (n. 64—66) ossia

- — la procedura di riconoscimento di determinati nuovi contratti di agenzia,
- — le comunicazioni periodiche imposte agli importatori e i poteri di controllo dell'ufficio di controllo,
- — le ammende ;

D. APPLICABILITÀ DEGLI ARTICOLI 3, PARAGRAFO 1, e 16, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO N. 17/62

(Riepilogo delle infrazioni)

74. 9. considerando che la Commissione deve pertanto constatare le seguenti infrazioni e obbligare nello stesso tempo le imprese interessate (allegati 4 e 5) a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62 a porvi fine senza indugio, qualora esse non lo abbiano già fatto :

a) obbligo degli importatori IMA di acquistare il legno compensato previsto dallo statuto IMA in provenienza dagli altri Stati membri (salvo in caso di dispensa) soltanto tramite agenti IMA (articolo 7 dello statuto IMA) ;

b) obbligo degli agenti IMA a offrire o vendere, ai fini dell'importazione dagli altri Stati membri del legno compensato previsto dallo statuto IMA, soltanto nell'ambito di contratti di agenzia esclusivi riconosciuti (articolo 9 dello statuto IMA) ;

c) obbligo degli agenti IMA di offrire o vendere soltanto ad importatori IMA o consumatori IMA il legno compensato previsto dallo statuto IMA in provenienza dagli altri Stati della CEE (articolo 9 dello statuto IMA) ;

d) obbligo dei membri IMA di sottostare alla decisione con cui gli organi IMA negano il riconoscimento di un contratto di agenzia che è stato stipulato con un produttore comunitario in sostituzione di un precedente contratto di agenzia stipulato fra questo stesso produttore ed un altro agente IMA (articolo 10, lettera C, dello statuto IMA) ;

e) obbligo dei membri IMA di fornire periodicamente all'ufficio di controllo dati dettagliati sui contratti di fornitura da essi stipulati, nella misura in cui riguardano forniture provenienti dagli altri paesi della CEE (articolo 16 dello statuto IMA) ;

f) obbligo dei membri IMA di sottostare agli accertamenti disposti dall'ufficio di controllo nei loro locali, nella misura in cui gli accertamenti riguardano i loro rapporti d'affari con altri paesi membri della CEE (articolo 16 in relazione con gli articoli 7 e 9 dello statuto IMA) ;

g) obbligo dei membri IMA di sottostare alle decisioni con cui gli organi IMA infliggono ammende a loro carico che riguardano direttamente o indirettamente i loro rapporti d'affari con altri paesi membri della CEE (articolo 18 in relazione con gli articoli 7 e 9 dello statuto IMA) ;

75. considerando che la Commissione ritiene infine opportuno avvalersi, nella sua decisione, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17/62, per obbligare le imprese partecipanti a porre fine alle infrazioni constatate ; che, in base a questa disposizione, la Commissione può infliggere alle imprese penalità di mora varianti da 50 a 1 000 unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione ; che, in considerazione del fatto che gli interessati sono piccole e medie imprese, l'annuncio di penalità di mora che si elevano a 300 UCE per gli importatori IMA in causa ed a 100 UCE per gli agenti IMA in causa sembra giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I seguenti accordi rappresentano, nella misura in cui vi partecipano le imprese citate all'articolo 4, infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea :

a) l'accordo che obbliga gli importatori IMA citati all'articolo 4 ad acquistare il legno compensato previsto dallo statuto IMA, in provenienza dagli altri Stati membri (salvo dispensa) esclusivamente tramite agenti IMA (articolo 7 dello statuto IMA) ;

b) l'accordo che obbliga gli agenti IMA citati all'articolo 4 a offrire o vendere, ai fini dell'importazione dagli altri Stati membri del legno compensato previsto dallo statuto IMA, soltanto nell'ambito di contratti di agenzia esclusivi riconosciuti (articolo 9 dello statuto IMA) ;

c) l'accordo che obbliga i citati agenti IMA a offrire o vendere soltanto ad importatori IMA o consumatori IMA il legno compensato previsto dallo statuto IMA, in provenienza dagli altri Stati della CEE (articolo 9 dello statuto IMA) ;

d) l'accordo che obbliga i citati importatori e agenti IMA a sottostare alla decisione con cui gli organi IMA negano il riconoscimento di un contratto di agenzia che è stato stipulato con un produttore comunitario in sostituzione di un precedente contratto di agenzia stipulato fra lo stesso produttore e un altro agente IMA (articolo 10, lettera C, dello statuto IMA) ;

e) l'accordo che obbliga i citati importatori ed agenti IMA a fornire all'ufficio di controllo a scadenze periodiche dati dettagliati sui contratti di fornitura da essi stipulati, nella misura in cui riguardano forniture provenienti da altri paesi della Comunità (articolo 16 dello statuto IMA) ;

f) l'accordo che obbliga i citati importatori ed agenti IMA a sottostare agli accertamenti disposti dall'ufficio di controllo nei loro locali, nella misura in cui tali accertamenti riguardano i loro rapporti d'affari con imprese di altri Stati membri (articolo 16 in relazione con gli articoli 7 e 9 dello statuto IMA) ;

g) l'accordo che obbliga i citati importatori ed agenti IMA a sottostare alle decisioni con cui gli organi IMA infliggono a loro carico ammende che riguardano direttamente o indirettamente i loro rapporti d'affari con altri Stati membri della CEE (articoli 18 in relazione con gli articoli 7 e 9 dello statuto IMA).

Articolo 2

La domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è respinta.

Articolo 3

1. I destinatari della presente decisione sono tenuti a porre fine senza indugio alle infrazioni constatate all'articolo 1, qualora non lo abbiano già fatto di propria iniziativa, e ad astenersi in futuro da qualsiasi accordo e pratica concordata avente effetti analoghi.

2. Per ogni infrazione constatata all'articolo 1 a cui non sia stato posto fine entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione è inflitta una penalità di mora per ogni giorno di ritardo per ogni impresa partecipante. Per le imprese elencate all'articolo 4, lettera a), il montante della penalità di mora si eleva a trecento (300) unità di conto europee, vale a dire 824,56 (ottocentoventiquattro virgola cinquantasei) fiorini olandesi, e per le imprese elencate all'articolo 4, lettera b), a cento (100) unità di conto europee, vale a dire 274,85 (duecentosettantaquattro virgola ottantacinque) fiorini olandesi.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

a) *Importatori IMA*

Bijl Bouwstoffen Import BV,
Arnhem (Paesi Bassi)

Bouwmaterialenhandel en Industrie Dripla BV,
Zwijndrecht (Paesi Bassi)

Sasco Houtprodukten BV,
Zwolle (Paesi Bassi)

Fijnplaat Fijnhout Plaatmaterialen Import BV,
Amsterdam (Paesi Bassi)

A. Hemsing's Handelsmaatschappij BV,
Amsterdam (Paesi Bassi)

BV Houthandel Holland Triplex Import (HTI),
Rotterdam (Paesi Bassi)

Verenigde Internatio Houtbedrijven BV,
Dordrecht (Paesi Bassi)

Leeuwerik Plaat BV,
Eindhoven (Paesi Bassi)

Ret Jongeneel,
Utrecht (Paesi Bassi)

Plaatmaterialen Rote Westzaan BV,
Westzaan (Paesi Bassi)

BV Hardhouthandel Trima,
Zaandam (Paesi Bassi)

b) *Agenti IMA*

M. Abas CV, Amsterdam-C (Paesi Bassi)

Bakker & Röpcke CV, Amsterdam-C (Paesi Bassi)

Foham Houtagenturen, Utrecht (Paesi Bassi)

BV Houtagenturen Scholten v/h Gustaf A. Faber,
Amsterdam-C (Paesi Bassi)

BV Houtprodukten UCM, Den Haag (Paesi Bassi)

Interplaat Faber BV, Heemstede (Paesi Bassi)

Leenaars Oosterhout BV, Oosterhout (N.Br.) (Paesi Bassi)

Stahl & Zoon BV, Rotterdam (Paesi Bassi)

Vereenigde Houtagenturen, Aerdenhout (Paesi Bassi)

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1980.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

ALLEGATO 1

Agenti IMA

M. Abas CV	Sarphatistraat 117	Amsterdam-C
Altius & Co. CV	Rijksweg 34 Postbus 494 (Bussum)	Naarden
Bakker & Röpcke CV	De Ruyterkade 128 Postbus 2214	Amsterdam-C
Cornelius Borst & Co. BV	De Ruyterkade 128 Postbus 2214	Amsterdam-C
Dekker Junior BV	Nic. Maesstraat 109 Postbus 5026	Amsterdam-C
Fins Verkoopkantoor	Meer en Vaart 318 Postbus 9030	Amsterdam
Foham Houtagenturen	Wilhelminapark 50 Postbus 14037	Utrecht
A. Frank CV	De Ruyterkade 128 Postbus 2214	Amsterdam-C
Erven D. van Hessen BV	Wilhelminapark 50 Postbus 14037	Utrecht
BV Houtagenturen Scholten v/h Gustaf A. Faber	Keizersgracht 501	Amsterdam-C
BV Houtprodukten UCM	Raamweg 15 Postbus 96819	Den Haag
Incona BV	Postbus 70	's-Graveland
Interplaat Faber BV	Herenweg 64 Postbus 175	Heemstede
Leenaars Oosterhout BV	Voorstraat 34	Oosterhout (N.Br.)
Eduard van Leer BV	Rokin 75 Postbus 3505	Amsterdam
Firma Monsjou & Endel	Beethovenlaan 28	Bilthoven
NV Handelmij Noordhout	Keizersgracht 758	Amsterdam-C
Stahl & Zoon BV	Rederijstraat 3 Postbus 1063	Rotterdam
Vereenigde Houtagenturen	Afterlaan 28 Postbus 106	Aerdenhout
W. van der Vlugt Consultants BV	Raamweg 15 Postbus 96824	Den Haag
Van der Weide & Co. BV	Gebouw Candida N. Z. Voorburgwal 120/126 Postbus 3975	Amsterdam-C

ALLEGATO 2

Importatori IMA

Handel Mij. Austria BV	Heereweg 290 Postbus 113	Lisse
NV Houthandel	Gevleweg 39—41 (Houthaven)	Amsterdam-C
Bijl Bouwstoffen Import BV	Beyerinckweg 24 Postbus 349	Arnhem
DPW Houtimport BV	Postbus 100	Zaandam
Bouwmaterialenhandel en Industrie Dripla BV	Merwedeweg 9 Postbus 39	Zwijndrecht
Houthandel v/h Eindhoven & Zoon BV Tevens: Sasco Hout- produkten BV, Zwolle	Gasthuisdijk 25 Postbus 520	Zwolle
Fetim BV	Rigakade 1 Houthaven	Amsterdam
Fijnplaat Fijnhout Plaatmaterialen Import BV	Nieuwe Hemweg 1—6 Postbus 1119	Amsterdam
Gépla BV (Bruynzeel Multipanel BV, Zaandam)	Oud Saenden 20 Postbus 59 t.a.v. de heer H. A. Küling	Zaandam (Uden)
BV Handelsonderneming v/h Fa. Hagenaar	Postbus 90	Hardinxveld-Giessendam
A. Hemsing's Handelmaatschappij BV	Vlothavenweg 20	Amsterdam
BV Houthandel Holland Triplex Import (HTI)	Abraham van Stolkweg 74 Postbus 1100	Rotterdam
Verenigde Internatio Houtbedrijven BV	Postbus 652	Dordrecht
Leeuwerik Plaat BV	Hurksestraat 22 Postbus 700	Eindhoven
BV Loka	Rijshoutweg 12 Postbus 91	Zaandam
Handelsonderneming Lutra BV	Ankerweg 4 Postbus 8138	Amsterdam
BV Madosa	Prins Hendrikkade 171	Amsterdam-C
Polman BV Imp. Hardhout en Plaatmateriaal	Postbus 1371	Enschede
Ret Jongeneel	Zeedijk 6 Postbus 49	Utrecht
Plaatmaterialen Rote Westzaan BV	Postbus 24	Westzaan
Schoenmakers Import BV	Archangelkade 8 Houthaven	Amsterdam
Jan Smulders Triplex Import BV	Postbus 140	Eindhoven
Handelsmaatschappij Tribomij BV	Keizersgracht 392	Amsterdam-C
BV Hardhouthandel Trima	Badhuisweg 1 Postbus 1093	Zaandam
Vezaply BV	Postbus 283	Beverwijk

ALLEGATO 3

Consumatori IMA

Bruynzeel Keukens BV	Wattweg 17 Postbus 140 t.a.v. de heer T. J. J. Veerman	Bergen op Zoom
Halbertsma BV	Stationsweg 6	Grouw
Emballagefabrieken Verma BV	Keulsekade 216	Utrecht

ALLEGATO 4

Importatori IMA con attività nell'ambito della CEE

Bijl Bouwstoffen Import BV	Beyerinckweg 24 Postbus 349	Arnhem
Bouwmaterialenhandel en Industrie Dripla BV	Merwedeweg 9 Postbus 39	Zwijndrecht
Sasco Houtprodukten BV, Zwolle	Gasthuisdijk 25 Postbus 520	Zwolle
Fijnplaat Fijnhout Plaat-materialen Import BV	Nieuwe Hemweg 1—6 Postbus 1119	Amsterdam
A. Hemsing's Handelmaatschappij BV	Vlothavenweg 20	Amsterdam
BV Houthandel Holland Triplex Import (HTI)	Abraham van Stolkweg 74 Postbus 1100	Rotterdam
Verenigde Internatio Houtbedrijven BV	Postbus 652	Dordrecht
Leeuwerik Plaat BV	Hurksestraat 22 Postbus 700	Eindhoven
Ret Jongeneel	Zeedijk 6 Postbus 49	Utrecht
Plaatmaterialen Rote Westzaan BV	Postbus 24	Westzaan
BV Hardhouthandel Trima	Badhuisweg 1 Postbus 1093	Zaandam

ALLEGATO 5

Agenti IMA con attività nell'ambito della CEE

M. Abas CV	Sarphatistraat 117	Amsterdam-C
Bakker & Röpcke CV	De Ruyterkade 128 Postbus 2214	Amsterdam-C
Foham Houtagenturen	Wilhelminapark 50 Postbus 14037	Utrecht
BV Houtagenturen Scholten v/h Gustaf A. Faber	Keizersgracht 501	Amsterdam-C
BV Houtprodukten UCM	Raamweg 15 Postbus 96819	Den Haag
Interplaat Faber BV	Herenweg 64 Postbus 175	Heemstede
Leenaars Oosterhout BV	Boorstraat 34	Oosterhout (N.Br.)
Stahl & Zoon BV	Rederijstraat 3 Postbus 1063	Rotterdam
Vereenigde Houtagenturen	Afterlaan 28 Postbus 106	Aerdenhout

ALLEGATO 6

Importazioni olandesi di legno impiallacciato e di legno compensato nel 1976

(in 1 000 kg)

Codice Nimexe	Origine / Designazione dei prodotti	F	UEBL	D	I	UK	DK	IRL	CEE (EUR 9)	Extra CEE (EUR 9)	Mondo
44.15-20	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura	33 296	12 553	2 431	468	102	683	—	49 533	129 130	178 663
44.15-31	Legno compensato ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	1 051	4 206	920	47	2	—	—	6 226	983	7 209
44.15-39	Legno compensato ad anima, escluso ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	190	1 699	309	50	—	1	—	2 249	214	2 463
44.15-80	Legno impiallacciato e legno compensato, non compreso nelle voci dal n. 44.15-20 al n. 44.15-39; legno intarsiato	277	1 731	161	13	8	—	—	2 190	5 344	7 534
	Totale: dal n. 44.15-20 al n. 44.15-80	34 814	20 189	3 821	578	112	684	—	60 198	135 671	195 869

Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee.

ALLEGATO 7

Importazioni olandesi di legno impiallacciato e di legno compensato nel 1977

(in 1 000 kg)

Codice Nimexe	Origine / Designazione dei prodotti	F	UEBL	D	I	UK	DK	IRL	CEE (EUR 9)	Extra CEE (EUR 9)	Mondo
44.15-20	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura	36 308	7 865	2 601	518	881	141	—	48 314	151 665	199 979
44.15-31	Legno compensato ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	319	2 972	1 098	77	30	—	—	4 496	1 959	6 455
44.15-39	Legno compensato ad anima, escluso ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	8	1 398	321	1	123	4	—	1 855	525	2 380
44.15-80	Legno impiallacciato e legno compensato, non compreso nelle voci dal n. 44.15-20 al n. 44.15-39; legno intarsiato	52	1 067	537	34	6	12	—	1 708	2 349	4 057
	Totale: dal n. 44.15-20 al n. 44.15-80	36 687	13 302	4 557	630	1 040	157	—	56 373	156 498	212 871

Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee.

ALLEGATO 8

Importazioni olandesi di legno impiallacciato e di legno compensato nel 1978

(in 1 000 kg)

Codice Nimexe	Designazione dei prodotti / Origine	F	UEBL	D	I	UK	DK	IRL	CEE (EUR 9)	Extra CEE (EUR 9)	Mondo
44.15-20	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura	43 005	4 932	1 517	555	12 169	481	—	62 659	190 827	253 486
44.15-31	Legno compensato ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	83	2 124	970	34	119	—	—	3 330	1 786	5 116
44.15-39	Legno compensato ad anima, escluso ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	54	962	269	89	119	1	—	1 494	467	1 961
44.15-80	Legno impiallacciato e legno compensato, non compreso nelle voci dal n. 44.15-20 al n. 44.15-39; legno intarsiato	292	478	396	372	69	—	—	1 607	218	1 825
	Totale: dal n. 44.15-20 al n. 44.15-80	43 434	8 496	3 152	1 050	12 476	482	—	69 090	193 298	262 388

Fonte: Istituto statistico delle Comunità europee.

ALLEGATO 9

Prezzi medi del legno impiallacciato e compensato importato

1976

(UCE/t)

Codice Nimexe	Origine	D	F	I	NL	UEBL	UK	IRL	DK	EUR 9
44.15-20	Mondo	495	520	304	457	410	392	431	469	434
	Intra EUR 9	627	526	634	580	638	752	782	1 013	613
	Extra EUR 9	455	519	296	409	355	386	408	463	413
44.15-31	Mondo	522	480	326	489	411	398	348	567	433
	Intra EUR 9	538	509	719	510	536	681	416	518	534
	Extra EUR 9	506	428	319	357	344	379	324	650	391
44.15-39	Mondo	661	533	375	391	522	...	325	681	534
	Intra EUR 9	708	694	462	407	612	...	340	465	623
	Extra EUR 9	568	390	349	210	389	...	257	1 078	420
44.15-80	Mondo	712	695	390	488	676	404	542	662	579
	Intra EUR 9	844	946	495	574	745	495	517	788	763
	Extra EUR 9	527	572	380	452	522	341	554	651	458

Fonte: Eurostat — Nimexe.

ALLEGATO 10

Prezzi medi del legno impiallacciato e compensato importato

1977

(UCE/t)

Codice Nimexe	Origine	D	F	I	NL	UEBL	UK	IRL	DK	EUR 9
44.15-20	Mondo	558	527	327	505	447	405	519	491	466
	Intra EUR 9	715	581	637	664	694	844	704	1 177	690
	Extra EUR 9	506	518	319	454	391	398	480	480	436
44.15-31	Mondo	611	540	342	553	469	490	464	643	517
	Intra EUR 9	580	549	709	594	627	758	550	629	593
	Extra EUR 9	632	467	306	459	401	465	446	697	478
44.15-39	Mondo	671	653	394	344	664	695	464	1 131	577
	Intra EUR 9	718	782	518	322	689	852	430	583	671
	Extra EUR 9	566	416	356	419	447	538	552	1 180	457
44.15-80	Mondo	848	682	432	454	816	639	597	864	673
	Intra EUR 9	1 021	1 078	566	457	950	727	612	686	906
	Extra EUR 9	675	536	417	452	608	632	586	904	593

Fonte: Eurostat — Nimexe.

ALLEGATO 11

Prezzi medi del legno impiallacciato e compensato importato

1978

(UCE/t)

Codice Nimexe	Origine	D	F	I	NL	UEBL	UK	IRL	DK	EUR 9
44.15-20	Mondo	543	518	344	488	434	403	464	483	457
	Intra EUR 9	686	589	766	633	674	847	546	1 185	657
	Extra EUR 9	498	502	331	436	391	399	447	473	430
44.15-31	Mondo	551	545	365	587	390	436	381	663	474
	Intra EUR 9	558	547	452	640	615	715	567	658	585
	Extra EUR 9	548	504	311	489	330	414	348	672	428
44.15-39	Mondo	633	522	423	462	754	371	502	935	562
	Intra EUR 9	697	487	460	479	776	500	527	534	620
	Extra EUR 9	522	410	398	409	590	367	423	1 167	464
44.15-80	Mondo	824	517	431	738	738	545	579	726	618
	Intra EUR 9	1 001	992	642	764	833	868	639	732	934
	Extra EUR 9	667	438	411	546	363	515	554	726	526

Fonte: Eurostat — Nimexe.